

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020

141/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EXERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1108^a riunione del 28 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel che ha approvato il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" e, in particolare, il relativo Allegato C recante il Capitolo "Fatturazione e Pagamenti" e s.m.i. (di seguito: Allegato C del Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B nella versione efficace dal 1 gennaio 2017 recante il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019" e s.m.i. (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 12 dicembre 2019 (prot. Autorità 33698 del 12 dicembre 2019), Exergia S.p.A. (di seguito: reclamante o Exergia) ha chiesto all'Autorità di accertare l'illiceità della condotta di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) posta in essere “...*in violazione delle disposizioni del TIS...per mancata regolarizzazione contabile dei corrispettivi di trasporto, di distribuzione e altri oneri di sistema...*” - realmente versati da Exergia nel periodo maggio 2008/giugno 2011 - e, per l'effetto, di condannare e-distribuzione “...*ad emettere le corrispondenti note di credito nonché comunicare a Terna S.p.A. i quantitativi di minore energia elettrica prelevata...*”;
2. con nota in data 23 dicembre 2019 (prot. 34926), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta d'integrazione documentale;
3. con nota del 27 dicembre 2019 (prot. Autorità 62 del 2 gennaio 2020), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta d'integrazione documentale;
4. con nota del 7 gennaio 2020 (prot. 396), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 12 febbraio 2020 (prot. 4911), l'Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. con nota del 24 febbraio 2020 (prot. Autorità 6626 del 25 febbraio 2020), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
7. in data 27 marzo 2020, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, ciascuna per i profili di competenza, hanno formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le seguenti disposizioni:
 - A) del TIME e, in particolare:
 - l'articolo 23, comma 8, il quale dispone che in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6 (*id est* le misure periodiche rese disponibili mensilmente):
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII (Sistema Informativo Integrato) i dati di misura rettificati il mese precedente, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;

- l'articolo 23, comma 9, ai sensi del quale in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6 (*id est* le misure periodiche rese disponibili mensilmente):
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;
- B) dell'Allegato C del Codice di rete e, in particolare:
 - il paragrafo 2.7, in virtù del quale la fattura di rettifica è emessa al fine di conguagliare gli importi fatturati su dati di misura errati per i quali risulti successivamente disponibile il dato corretto, o gli importi fatturati soggetti a rettifica di corrispettivi tariffari;
 - il paragrafo 3.4 per il quale la fattura di rettifica fa riferimento alle rettifiche relative alla:
 - a) misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
 - b) misura fornita precedentemente per errore;
 - c) ricostruzione per frode;
 - d) ricostruzione per malfunzionamento del misuratore;
 - e) storno di fattura emessa su dati anagrafici errati o variati;
 - f) rettifiche di corrispettivi tariffari precedentemente oggetto di fatturazione;
 - il paragrafo 3.5, per cui l'emissione della fattura - relativamente alle rettifiche di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 3.4 - è effettuata entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del TIME;
- C) del TIS e, in particolare:
 - l'articolo 61, comma 1, ai sensi del quale, per ciascun anno solare, Terna S.p.A. (nel seguito: Terna) effettua un'unica sessione di conguaglio annuale per gli importi attinenti alle rettifiche tardive relative:
 - ai dati rilevanti per il *settlement* mensile (fatto con riferimento ai soli punti di prelievo trattati orari):
 - a) del secondo, terzo e quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente o
 - b) del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;
 - ai dati rilevanti per i conguagli annuali (relativi ai punti di prelievo non trattati orari) del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente;
 - dell'articolo 75, commi 1, 2 e 4 per cui rispettivamente:
 - i dati comunicati dalle imprese distributrici ai fini della determinazione delle partite di conguaglio acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati;

- decorso il termine di cui al comma 1, le rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche tardive;
- decorso il termine di cui all'articolo 75, comma 1, le rettifiche tardive relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono essere più soggette ad ulteriori conguagli.

QUADRO FATTUALE:

9. Da maggio 2008 a giugno 2011, Exergia ha somministrato energia elettrica ad un cliente finale per la fornitura sita in Castel Rocchero (AT);
10. nel corso del 2011, detto cliente ha contestato la correttezza dei consumi fatturati da Exergia, indicando il possibile malfunzionamento del contatore;
11. tale contestazione è sfociata in un giudizio civile promosso dal cliente finale verso Exergia innanzi al Tribunale ordinario di Milano, nel quale è intervenuta anche e-distribuzione, come terza chiamata da Exergia stessa;
12. detto giudizio si è concluso con la sentenza del 16 aprile 2019, n. 4072 (passata in giudicato) - in cui è presente una ricostruzione dei consumi effettuata dal Giudice (per malfunzionamento del contatore) per il suddetto periodo di fornitura - che ha evidenziato un minor prelievo di 246.798,80 kWh a favore del cliente finale ed ha condannato (tra l'altro) e-distribuzione a restituire a Exergia i corrispettivi di trasporto pagati in eccesso (quantificati in 10.391,90 euro);
13. ricevuta da e-distribuzione tale somma, in data 24 ottobre 2019 Exergia ha proposto reclamo al gestore, lamentando di non aver “...mai ricevuto l'invio di alcuna relativa nota di credito a storno delle corrispondenti fatture emesse per maggior importo dalla stessa e-distribuzione...”, rendendosi detta documentazione “...necessaria, al fine di far recuperare ad Exergia tutti i maggiori oneri e costi legati alla componente energia elettrica...”, tramite la rettifica tardiva dei dati di misura ed il conseguente aggiornamento, da parte di Terna, delle “...energie complessivamente prelevate da ciascun utente del dispacciamento ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse...”;
14. non avendo ricevuto risposta da e-distribuzione, Exergia ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante evidenzia che “...non ha mai ricevuto l'invio di alcuna relativa nota di credito a storno delle corrispondenti fatture emesse per maggiore importo dalla stessa e-distribuzione nel periodo sopraindicato...” e che “...L'emissione di tale documentazione contabile oltre che obbligatoria per legge ai sensi del DPR n. 633/1972 si rende necessaria, al fine di far recuperare ad Exergia tutti i maggiori oneri e costi legati alla componente energia elettrica all'epoca pagata dalla scrivente società ed in effetti mai prelevata come accertato dal Tribunale di Milano...”,

rappresentando che *“La mancata emissione della nota di credito e la corrispondente mancata rettifica tardiva dei consumi, pertanto, oltre a costituire un illecito tributario, provoca ad Exergia un ingente ulteriore danno economico quale utente del dispacciamento...”*;

16. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità:

- a) di accertare l’illiceità della condotta del gestore *“...posta in essere in violazione delle disposizioni del TIS...per mancata regolarizzazione contabile dei corrispettivi di trasporto, distribuzione e altri oneri di sistema effettivamente versati da Exergia...”*;
- b) per l’effetto, condannare *“...la stessa e-distribuzione s.p.a. ad emettere le corrispondenti note di credito nonché comunicare a Terna S.p.A. i quantitativi di minore energia elettrica prelevata pari a 246.798,80 kWh...”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

17. Preliminarmente il gestore evidenzia che *“...per la medesima fattispecie la reclamante ha già fatto ricorso innanzi all’autorità giudiziaria, il Tribunale Ordinario di Milano, il quale con la sentenza n. 4072/2019, pubblicata il 24/04/2019, si è già espresso in merito e, peraltro, come confermato dalla stessa Exergia tale sentenza è passata in giudicato. Di conseguenza, si richiede l’archiviazione del reclamo in oggetto, ai sensi dell’art. 3.9 dell’Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com...”*;

18. nel merito, il gestore fa presente che *“...la sentenza in parola ha disposto l’erogazione da parte della scrivente a favore della reclamante di un importo puntualmente definito rispetto al quale l’eventuale emissione di una nota di credito non avrebbe in ogni caso aggiunto alcun nuovo elemento. Inoltre, dovendo ottemperare al dispositivo della sentenza in questione, erogando esattamente l’importo in essa previsto, non sarebbe stato possibile ottenere una rielaborazione perfettamente coincidente con gli importi stabiliti in via definitiva dal provvedimento del Giudice di per sé completo e vincolante ad ogni effetto...”*;

19. il gestore, inoltre, precisa che *“...per la fattispecie in esame l’emissione della nota di credito non costituisce un adempimento obbligatorio ai fini tributari IVA e dunque la non emissione della nota di credito non può costituire alcun illecito tributario...”*;

20. infine, il gestore osserva che *“...essendo passati oltre 5 anni dalla fatturazione dei consumi, una eventuale rettifica della originaria fatturazione non comporterebbe neppure l’emissione di flussi di misura, né avrebbe impatti sul ricalcolo dell’energia, essendo comunque un periodo antecedente a quello ammesso dal TIS per le rettifiche tardive...”*;

21. pertanto, il gestore chiede la reiezione del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

22. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre vagliare, preliminarmente, l’istanza di archiviazione del reclamo formulata dal gestore - ai

- sensi dell'articolo 3, comma 9 della Disciplina - in quanto, a suo dire, la relativa fattispecie sarebbe già stata oggetto del giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano;
23. a tal proposito, si osserva che Exergia ha chiamato nella suddetta causa civile e-distribuzione per essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da errori nei dati di misura e ciò - a seguito della avvenuta ricostruzione giudiziale - ha portato alla rideterminazione (e conseguente restituzione) a favore di Exergia, dei maggiori oneri di trasporto (e delle accise all'erario) dalla stessa pagati, che rappresentano, quindi, il *petitum* sostanziale azionato in giudizio da Exergia con la chiamata in causa di e-distribuzione;
 24. invece, ciò che viene chiesto nella presente sede giustiziale è la condanna di e-distribuzione, oltre che all'emissione delle note di credito a storno delle corrispondenti fatture emesse dal gestore per l'energia non prelevata, alla comunicazione a Terna (responsabile del servizio di dispacciamento) dei minori quantitativi di energia prelevati nel periodo maggio 2008 - giugno 2011, *id est* alla rettifica tardiva dei dati di misura (al fine, come indicato dal reclamante, di recuperare gli oneri di dispacciamento);
 25. nella presente sede giustiziale viene, quindi, chiesta la condanna del gestore ad un *facere* che non è stato oggetto anche del citato giudizio civile, dove, come detto, è stata chiesta (e ottenuta) la restituzione dei maggiori oneri di trasporto (e accise) pagati a seguito della ricostruzione dei consumi effettuata dal Giudice;
 26. pertanto, tra la fattispecie oggetto del citato giudizio civile e quella della presente sede giustiziale non ricorre la necessaria coincidenza del *petitum* richiesta, per l'archiviazione del reclamo, dall'articolo 3, comma 9 della Disciplina;
 27. ciò detto occorre altresì far presente che non rientra nella competenza istituzionale dell'Autorità - e quindi nel potere cognitivo della presente sede giustiziale - la doglianza relativa al presunto illecito tributario correlato alla mancata emissione (da parte del gestore) delle note di credito. Tale contestazione contabile, pertanto, potrà eventualmente essere dedotta innanzi all'Autorità competente;
 28. rientra, invece, nello spettro cognitivo della presente sede giustiziale la doglianza relativa alla mancata emissione della nota di credito riferita alla “...*corrispondente mancata rettifica tardiva dei consumi...*”, riguardando, in un approccio sostanziale, il tema della emissione delle fatture di rettifica disciplinate dall'Allegato C del Codice di rete e delle rettifiche tardive dei dati di misura disciplinato dal TIME;
 29. ciò precisato, si rileva, in primo luogo, che - ai sensi del paragrafo 3.4 dell'Allegato C del Codice di rete - la fattura di rettifica fa riferimento alle rettifiche relative alla:
 - a. misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
 - b. misura fornita precedentemente per errore;
 - c. ricostruzione per frode;
 - d. ricostruzione per malfunzionamento del misuratore;
 - e. storno di fattura emessa su dati anagrafici errati o variati;
 - f. rettifiche di corrispettivi tariffari precedentemente oggetto di fatturazione;
 30. poiché la richiesta di emissione della fattura di rettifica deriva da una ricostruzione effettuata dal Giudice, essa non rientra in nessuna delle fattispecie previste dal citato paragrafo 3.4;

31. oltre a quanto sopra, si fa presente che la disciplina regolatoria riguardante la fatturazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento - e dei relativi conguagli - è ispirata al principio per cui la fattura viene emessa in esito alla messa a disposizione di dati di misura (o di rettifiche a tali dati), da parte del gestore, ai sensi del TIME;
32. ciò si coglie in tutta la sua evidenza, per quel che qui direttamente rileva, nel paragrafo 3.5 dell'Allegato C del Codice di rete, laddove prevede espressamente che l'emissione della fattura di rettifica avviene “...entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica...” ai sensi del TIME (peraltro, ai sensi del paragrafo 3.3 del medesimo Allegato C, anche l'emissione di una fattura di ciclo - qualora includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita - è “...comunque successiva alla messa a disposizione dei dati ai sensi del TIME...”);
33. *expressis verbis*, quindi, l'emissione di una fattura di rettifica, da parte del gestore, presuppone la previa messa a disposizione dei dati rettificati, da parte del medesimo gestore, ai sensi del TIME;
34. orbene, l'articolo 23, comma 9 del TIME prevede che la messa a disposizione dei dati di misura, rettificati da parte del gestore, avvenga rispetto a dati precedentemente comunicati dallo stesso gestore non oltre il sessantunesimo mese precedente;
35. giova anche evidenziare che l'articolo 61, comma 1 del TIS prevede che per ciascun anno solare Terna effettua un'unica sessione di conguaglio annuale per gli importi attinenti alle rettifiche tardive relative:
 - ai dati rilevanti per il *settlement* mensile (fatto con riferimento ai soli punti di prelievo trattati orari):
 - a) del secondo, terzo e quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente o
 - b) del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;
 - ai dati rilevanti per i conguagli annuali (relativi ai punti di prelievo non trattati orari) del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente;
36. a loro volta, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 75 del TIS prevedono rispettivamente che:
 - i dati comunicati dalle imprese distributrici acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati;
 - decorso il termine di cui al comma 1, le rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche tardive;
 - decorso il termine di cui al comma 1, le rettifiche tardive relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono più essere ulteriormente aggiornate. I dati relativi ai suddetti periodi acquisiscono pertanto carattere definitivo e gli utenti del dispacciamento non possono essere più soggetti ad ulteriori conguagli con riguardo ai periodi suddetti;

37. come si vede, (anche) in base alla disciplina del TIS, i conguagli per la determinazione delle partite economiche possono avere ad oggetto solo dati rettificati di competenza di periodi non superiori a 61 mesi precedenti;
38. le richiamate disposizioni del TIME e del TIS comportano che - in ciascuna sessione di conguaglio annuale di *settlement* - possono esclusivamente essere gestite e liquidate partite economiche attinenti a rettifiche tardive relative a periodi di competenza non anteriori, al più, a sei anni (ed, invero, nella sessione di conguaglio tardivo che verrà effettuata nel 2020, ad esempio, saranno gestite, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, le rettifiche tardive del periodo compreso tra il mese di maggio dell'anno 2014 e il mese di dicembre dell'anno 2018);
39. nel caso in esame, dalla documentazione in atti è certo che i dati di misura - per cui il reclamante pretende dal gestore l'invio a Terna della relativa rettifica tardiva (a seguito della ricostruzione dei consumi avvenuta nel giudizio) - sono di competenza del periodo 2008 - 2011 e, quindi, afferenti ben oltre il citato limite temporale di 61 mesi precedenti, previsto dal TIME per l'effettuazione di una rettifica tardiva;
40. ne consegue che, correttamente, il gestore non ha dato luogo a nessuna rettifica tardiva e, quindi, non ha comunicato a Terna la rettifica di dati di misura attinenti ad un arco temporale di oltre 61 mesi prima;
41. giova, peraltro, evidenziare che - in virtù della esposta disciplina regolatoria relativa ai conguagli annuali per la determinazione delle partite economiche a seguito delle rettifiche tardive - quand'anche un gestore trasmettesse a Terna rettifiche di dati di competenza di periodi superiori a 61 mesi precedenti, Terna non avrebbe l'obbligo di dare corso al conguaglio (nè Terna potrebbe, in generale, effettuare un conguaglio in base ad una mera fattura di rettifica senza la messa a disposizione della rettifica tardiva stessa);
42. riassumendo quanto sopra esposto, nel caso in esame risulta che:
 - la richiesta di emissione della fattura di rettifica non è suscumbibile in alcuna delle fattispecie previste dal paragrafo 3.4 dell'Allegato C del Codice di rete (essendo la variazione dei dati di misura avvenuta per pronuncia giudiziaria);
 - ancor prima, l'emissione di una fattura di rettifica avviene solo dopo che il gestore abbia messo a disposizione dati di misura rettificati secondo le prescrizioni del TIME;
 - essendo i dati rettificati di competenza di un periodo superiore a 61 mesi, non è previsto *in nuce* alcun obbligo di rettifica degli stessi da parte del gestore (e quindi anche dell'emissione della fattura di rettifica) e, tanto meno, di comunicare a Terna rettifiche di dati;
 - in ciascuna sessione di conguaglio annuale di *settlement* possono esclusivamente essere gestite e liquidate partite economiche attinenti a rettifiche tardive relative a periodi di competenza non anteriori, al più, a sei anni, per cui la rideterminazione cui mira il reclamante con l'invio della rettifica tardiva, da parte del gestore, non sarebbe comunque espletabile da Terna;
43. in conclusione, in base alle evidenze istruttorie, non si ravvisano censure nella condotta del gestore e la richiesta del reclamante di condannare lo stesso a

“...comunicare a Terna i minori quantitativi di energia prelevata...” nel periodo 2008 - 2011 non risulta fondata;

44. e tanto meno risulta fondata la richiesta di condanna all’emissione della fattura di rettifica che, come detto, presuppone la previa messa a disposizione di dati rettificati;
45. per quanto sopra, le istanze oggetto del presente reclamo non risultano meritevoli di accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini